



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 215 del 12 giugno 2025

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**SAVO, GRASSELLI, TIERO, PALAZZI, MARI,
BERTUCCI, BERNI e ROTONDI**

DISCIPLINA DELL’AFFIDO IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE FRAGILI

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge regionale

concernente:

“Disciplina dell’affido in favore delle persone anziane fragili”

di iniziativa del Consigliere

Alessia Savo

Firmato digitalmente da: Alessia Savo
Data: 11/06/2025 17:27:58

Firmato digitalmente da: Micol Grasselli
Data: 12/06/2025 11:02:52

Firmato digitalmente da: Marco Bertucci
Data: 12/06/2025 12:31:10

Firmato digitalmente da: Enrico Tiero
Data: 12/06/2025 11:09:49

Firmato digitalmente da: Eleonora Berni
Data: 12/06/2025 12:49:06

Firmato digitalmente da: Edy
Palazzi
Data: 12/06/2025 11:21:16

Firmato digitalmente da: Marika
Rotondi
Data: 12/06/2025 12:55:44

Firmato digitalmente da: Emanuela Mari
Data: 12/06/2025 11:39:55



Via della Pisana, 1301 00163 Roma
Tel. 06 65931 Mail: VIIcommissione@regione.lazio.it; www.consiglio.regione.lazio.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge affronta il delicato tema del sostegno e dell'assistenza alle persone anziane fragili prive di una rete familiare di riferimento. L'obiettivo è quello di prevenire l'isolamento sociale e promuovere una cultura dell'affido che valorizzi la dimensione relazionale e affettiva della cura, salvaguardando il diritto alla dignità umana, all'autonomia e all'autodeterminazione dell'anziano attraverso il suo inserimento in un contesto familiare accogliente e solidale.

Il fenomeno dell'invecchiamento, ormai strutturale nella nostra società, è accompagnato da un aumento del numero di persone anziane che vivono sole, prive del necessario sostegno familiare o in condizioni di marginalità sociale. Le reti di prossimità, un tempo basate su legami familiari o di vicinato forti e radicati, risultano oggi più fragili e, spesso, insufficienti a garantire quel livello minimo di assistenza relazionale, affettiva e materiale necessario a preservare dignità, benessere e autonomia.

L'inserimento in una struttura residenziale non può rappresentare l'unica risposta a un problema che è sì sociale, ma prima ancora profondamente umano. L'istituzionalizzazione, infatti, comporta spesso l'allontanamento della persona anziana dal proprio ambiente di vita e dalle relazioni affettive, con il rischio di accelerare un declino psicofisico tanto rapido quanto irreversibile.

È necessario ripensare il modello di assistenza sociosanitaria, orientandolo verso soluzioni più efficaci e rispettose della persona, capaci di prevenire ricadute negative sulle condizioni di vita degli anziani. In tale prospettiva, diventa fondamentale valorizzare le capacità residue, promuovendo il principio di autonomia e riconoscendo l'anziano non soltanto come soggetto da assistere, ma come individuo capace di vivere, con dignità e consapevolezza, i propri ritmi e i propri tempi, anche nella fragilità connessa all'età.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Il progressivo invecchiamento della popolazione rende sempre più urgente un adeguamento dell'impegno della Regione a favore della famiglia, intesa anche in forme non legate alla discendenza biologica. È necessario promuovere modelli di auto e mutuo aiuto all'interno di queste reti affettive, al fine di garantire alle persone anziane in condizione di solitudine un tenore di vita dignitoso e un adeguato sostegno relazionale ed emotivo.

Questo tipo di sostegno richiede la diffusione di un nuovo modello culturale dell'assistenza, fondato sulla condivisione, la responsabilità e la prossimità. Perché possa affermarsi, sono necessarie azioni mirate di informazione e, soprattutto, percorsi strutturati di formazione. Le famiglie affidatarie saranno adeguatamente formate e sottoposte a valutazione, mentre il progetto di affidamento sarà redatto dal servizio sociale competente e condiviso con tutti i soggetti coinvolti, in un'ottica di piena corresponsabilità.

Uno degli aspetti qualificanti della proposta è la distinzione tra tre diverse forme di affidamento – il piccolo affidamento, l'affidamento di supporto e l'affidamento in convivenza – che tengono conto dei diversi gradi di fragilità e dei differenti bisogni delle persone anziane. Questo approccio consente una maggiore flessibilità nell'organizzazione del servizio e permette di attivare interventi mirati, proporzionati e rispettosi dell'autonomia dell'anziano, evitando generalizzazioni o modelli rigidi. Il rapporto di affidamento viene sempre costruito sulla base del consenso della persona anziana o del suo tutore legale, ed è regolato da un accordo sottoscritto tra le parti, nel quale sono specificati diritti, doveri, durata, modalità di revoca e recesso, e i percorsi formativi cui l'affidatario è tenuto a partecipare.

L'affidamento delle persone anziane fragili, così come delineato nella proposta di legge, non si configura come una mera prestazione assistenziale, ma come un progetto relazionale, fondato sulla reciprocità, sulla fiducia e sulla valorizzazione del legame umano. L'obiettivo è quello di offrire all'anziano un contesto di vita accogliente, in cui possa continuare a esercitare



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

la propria autonomia decisionale, ricevendo al contempo un sostegno nella gestione della quotidianità, prevenendo l'isolamento sociale e rafforzando il tessuto di coesione comunitaria.

La proposta di legge si compone di sette articoli.

L'articolo 1 (*Oggetto*) istituisce e regola l'affido per persone anziane fragili. L'affido è concepito come misura alternativa all'istituzionalizzazione, centrata sulla prossimità relazionale e sul diritto alla dignità.

L'articolo 2 (*Definizioni*) fornisce una classificazione chiara delle tre tipologie di affido previste: piccolo affido (per il monitoraggio sociale), affido di supporto (per attività quotidiane), e affido in convivenza (condivisione dello spazio abitativo). Definisce inoltre i destinatari (anziani fragili) e i soggetti gestori del servizio (Comuni e forme associate).

L'articolo 3 (*Affido in favore delle persone anziane fragili*) disciplina l'affido come forma di sostegno che consente alla persona anziana fragile di vivere in un contesto familiare e relazionale, evitando l'isolamento e favorendo l'autonomia. È attivato con il consenso dell'anziano o del tutore legale e si basa su un rapporto di fiducia con l'affidatario, valutato idoneo dai servizi competenti. È esclusa la possibilità che il caregiver familiare ricopra anche il ruolo di affidatario.

L'articolo 4 (*Interventi per favorire l'affido*) prevede che la Regione si impegna a finanziare i soggetti gestori, promuovere campagne informative e inserire il tema dell'affido nella programmazione sociale. Viene dunque incoraggiata la costruzione di una cultura di accoglienza e solidarietà verso le persone anziane fragili.

L'articolo 5 (*Gestione dell'affido*) elenca in modo dettagliato i compiti dei soggetti gestori: valutazione dei bisogni, selezione e formazione degli affidatari, definizione dei progetti



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

personalizzati, sottoscrizione di accordi tra le parti, monitoraggio dell'andamento dell'affido. Prevede inoltre un sostegno economico per l'affidatario e la compartecipazione dell'anziano in base alle sue condizioni economiche.

L'articolo 6 (*Deliberazione attuativa*) prevede che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale definisce con apposita deliberazione i criteri attuativi e finanziari del servizio. Nella deliberazione sono nello specifico determinati i requisiti degli affidatari, le modalità di accesso, la formazione, i contributi, la compartecipazione e le campagne di sensibilizzazione.

L'articolo 7 (*Disposizioni finanziarie*) prevede, infine, che agli oneri derivante dalla presente legge si provvede mediante uno stanziamento complessivo di 500.000 euro per il biennio 2025-2026. Nel dettaglio, per l'anno 2025 è previsto uno stanziamento pari a 150.000 euro, mentre per l'anno successivo, 2026, le risorse saranno incrementate fino a 350.000 euro. Tali fondi saranno iscritti in una specifica voce di spesa denominata "Affido a favore delle persone anziane fragili", all'interno della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), titolo "1", programma 02 "Interventi a favore delle persone anziane fragili". La relativa copertura finanziaria è garantita mediante una corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sul fondo speciale di parte corrente, individuato nel programma 03 "Altri fondi" – missione 20 "Fondi e accantonamenti" – titolo 1. La disposizione consente l'avvio e la gestione del servizio di affido nei primi due anni, coprendo sia gli oneri connessi al sostegno economico in favore degli affidatari, sia le spese per le attività di informazione, formazione e gestione da parte dei soggetti attuatori.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione, nel rispetto dei principi contenuti negli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, in conformità a quanto previsto dall' articolo 6, comma 2 e dall'articolo 7, comma 1 dello Statuto e in coerenza con gli obiettivi indicati, in particolare, all'articolo 4, comma 1, lettere e) e r) della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, disciplina l'affido in favore delle persone anziane fragili.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) persone anziane fragili: le persone di età superiore ai sessantacinque anni, con bisogni sociosanitari, a rischio o in condizione di disagio sociale e che non possono essere supportate dalla propria famiglia o sono prive di adeguata rete familiare di sostegno;
- b) piccolo affido: la prestazione di monitoraggio sociale delle persone anziani fragili autonome nella gestione della quotidianità;
- c) affido di supporto: un aiuto concreto alla cura delle persone anziane fragili che, pur essendo in grado di vivere da sole nella propria abitazione, hanno difficoltà a gestire le azioni della vita quotidiana;
- d) affido in convivenza: l'accoglienza della persona anziana fragile nel domicilio dell'affidatario o il trasferimento dell'affidatario al domicilio dell'anziano;
- e) soggetti gestori del servizio di affido: Roma capitale, i comuni e le loro forme associative nell'ambito del distretto sociosanitario.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 3

(Affido in favore delle persone anziane fragili)

1. L'affido, così come definito all'articolo 2, assicura alle persone anziane fragili, anche temporaneamente prive di un ambiente familiare idoneo, una particolare forma di assistenza sociale nella gestione della vita quotidiana in un contesto di vita relazionale e familiare al fine di consolidare le relazioni interpersonali e di gruppo, valorizzare la rete di vicinato, diffondere la cultura dell'accoglienza, evitare l'isolamento sociale e prevenire l'istituzionalizzazione.
2. L'affido è prestato da persone riconosciute idonee ad assumere l'impegno di rispondere alle esigenze della persona loro affidata.
3. Coloro che svolgono l'attività di cura e assistenza in qualità di caregiver familiare, ai sensi della legge regionale 11 aprile 2024 n. 5 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare) e successive modifiche, non possono essere anche affidatari ai sensi della presente legge.
4. L'affido è disposto con il consenso della persona anziana fragile o di chi ne esercita la tutela legale, ed è caratterizzato da un rapporto di fiducia tra anziano e affidatario.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 4

(Interventi per favorire l'affido)

1. La Regione favorisce l'affido e a tal fine:
 - a) concede contributi ai soggetti gestori del servizio di affido per la gestione del servizio e per il sostegno economico in favore dell'affidatario, nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6;
 - b) realizza campagne informative e di sensibilizzazione ad una cultura di vicinanza e supporto dedicati agli anziani in condizioni di fragilità e al valore della solidarietà intergenerazionale;
 - c) prevede, nell'ambito della programmazione sociale, azioni a supporto dell'affido.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 5

(Gestione dell'affido)

1. I soggetti gestori del servizio di affido:
 - a) valutano lo stato di bisogno della persona anziana fragile;
 - b) individuano gli affidatari;
 - c) gestiscono un elenco degli affidatari;
 - d) realizzano incontri informativi e formativi, anche con la collaborazione degli enti del Terzo settore;
 - e) predispongono accordi tipo che sono sottoscritti dalla persona anziana fragile e dall'affidatario, nei quali sono specificati i diritti e gli obblighi reciproci, il periodo di prova, i casi e le modalità della revoca da parte dell'ente e quelli del recesso dell'affidatario o dell'anziano;
 - f) determinano la compartecipazione della persona anziana fragile al sostegno economico di cui al comma 3, ai sensi di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6;
 - g) definiscono il progetto di affido nel quale sono individuati la tipologia di affido, gli obiettivi da perseguire, il programma degli incontri e formativi cui l'affidatario è obbligato a partecipare, nonché il programma degli incontri periodici per la valutazione dell'andamento dell'affido;
 - h) svolgono il monitoraggio e la valutazione del servizio.
2. Il soggetto gestore del servizio di affido eroga a favore dell'affidatario un sostegno economico a titolo di riconoscimento del ruolo sociale svolto, sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e all'articolo 6, comma 1, lettera d).



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 6

(Deliberazione attuativa)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione stabilisce:
 - a) i criteri e le modalità per accedere al servizio di affidamento in base alle caratteristiche delle persone anziane fragili;
 - b) i requisiti delle persone affidatarie per prestare il servizio di affidamento;
 - c) i criteri e le modalità per la concessione ai soggetti gestori del servizio di affidamento dei contributi economici di cui all'articolo 4, riconoscendo maggiori risorse per l'affidamento in convivenza;
 - d) la compartecipazione della persona anziana fragile al sostegno economico riconosciuto all'affidatario, sulla base della capacità reddituale complessiva dell'anziano;
 - e) gli ambiti degli incontri e formativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);
 - f) le modalità per la realizzazione delle campagne informative e di sensibilizzazione di cui all'articolo 4;
 - g) i criteri e le modalità per l'erogazione del sostegno economico all'affidatario di cui all'articolo 5, comma 2.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 7

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a complessivi euro 500.000, si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 02 "Interventi a favore delle persone anziane fragili", della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo "1", della voce di spesa denominata "Affido a favore delle persone anziane fragili", con uno stanziamento pari a euro 150.000 per l'anno 2025 ed euro 350.000 per l'anno 2026. Alla relativa copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sul fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" – Missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1, nelle medesime annualità.